

**Piano di riordino delle terre di uso civico
Ex Comune di Crespano del Grappa
L.R. 22.07.1994 N. 31 ART. 4**

ALLEGATO 16

Documentazione inerente i terreni censiti al Foglio 1
mappali 6-42-41 (frazionamento Malga Ardosetta).

ATTUALE GESTIONE

- Contratto d'affitto edificio
- Contratto d'affitto alpeggio

Realizzazione elisupeficie per approdo e partenza
elicotteri di soccorso



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEL CATASTO, DEI SERVIZI GEOTOPOCARTOGRAFICI
E DELLA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

UFFICIO DEL TERRITORIO DI TREVISO

COPIA

CATASTO TERRENI

Comune di CRESPANO DEL GRAPPA

Sez. censuaria

(solo in caso di catasto separato)

DENUNCIA DI CAMBIAMENTO N° 331322 PRESENTATA IL 15-10-2001

A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 1° OTTOBRE 1969, N. 679.

I sottoelencati possessori:

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA - Via IV Novembre n. 31 - 31017 Crespino del Grappa (Tv)

(cognome, nome, luogo e data di nascita — ovvero ragione sociale — titolo e quote di possesso)

P.I. 01953870266

C.F. 83002370266

(segue a pag. 4)

denunciano a codesto Ufficio Tecnico Erariale che nelle particelle di cui ai quadri di pagina 2, sono stati introdotti cambiamenti nello stato dei terreni a seguito di edificazione di nuova stabile costruzione, da considerarsi immobile urbano ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

Tali cambiamenti risultano descritti nelle pagine 2 e 3 della presente denuncia, di cui è parte integrante l'allegato tipo mappale, redatto dal Sig. Arch. GIOVANNI MATTEAZZI

iscritto all'Albo professionale de ARCHITETTI N° 107 della provincia

di TREVISO

TREVISO

li 13 OTT 2001

La presente dichiarazione è resa da:

Geom. Giuseppe Menato

in qualità di Responsabile Servizio Tecnico



Firma

Menato Giuseppe

A - EVENTUALI PARTICELLE DA SUDDIVIDERE PER LA FORMAZIONE DEI LOTTI

| Foglio | N° di mappa | | | Superfici | | |
|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------|----|----|
| | principale | sub | definita dall'Ufficio | ha | a | ca |
| 1 | 22 | | | 1 | 78 | 80 |
| | | a | 41 | 1 | 71 | 97 |
| | | b | 42 | | 6 | 83 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

B - ELENCO DELLE PARTICELLE CHE COSTITUISCONO CIASCUN LOTTO

| Foglio | particella | Superfici | | | Formaz. Lotto (lettera) | Partita (1) | Intestazione della DITTA in Catasto Terreni |
|--------|------------|-----------|---|----|-------------------------|-------------|---|
| | | ha | a | ca | | | |
| 1 | 6 | | 3 | 69 | A | 583 | COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA |
| | 22/b | | 6 | 83 | A | 583 | COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) - Nel caso che la particella sia a PARTITA 1, indicare -PART 1/....
 Nel solo caso che si chieda -Demolizione- e -nuovo accatastamento- indicare: C.E.U. seguita da Partita e Ditta di C.E.U.

C - IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO AI LOTTI

| Lotto | Foglio | particella | Superfici | | |
|-------|--------|------------|-----------|----|----|
| | | | ha | a | ca |
| A | 1 | 42 | | 10 | 52 |
| | | | | | |
| | | | | | |

S.R. ...



Catasto Fabbricati

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Protocollo n° : 122120 | Comune di CRESPANO DEL GRAPPA (Codice : D5BC) | Ditta n° 1 di 1 | Unità a destinazione ordinaria n° 2 | Unità in costituzione n° 2 |
| | Tipo Mappale n° 331322/2001 | speciale e particolare n° | Intestati n° 1 | Unità in soppressione n° - |
| | Causale: A LAVORI ULTIMATI | | | |

INTESTAZIONE - TITOLO

C.F.


1. COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA VIA 4 NOVEMBRE 31 31 017 CRESPANO DEL GRAPPA con sede in CRESPANO DEL GRAPPA (TV) Proprietà p000083002370266

UNITA' IMMOBILIARI

| IDENTIFICATIVO | | | | | | DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------|--------|------|------------------------------|----|------|-----|-------|----------|--------------|
| Progr. | OP. | Sez.U | Foglio | Numero | Sub. | Ubicazione | ZC | Cat. | Cl. | Cons. | Sup.Cat. | Rendita Euro |
| 1 | C | | 1 | 42 | 2 | MALGA ARDOSETTA,p. T-1 | U | B01 | 2 | 1050 | 414 | 1.897,98 |
| 2 | C | | 1 | 42 | 3 | MALGA ARDOSETTA,p. T | U | C06 | 2 | 48 | 55 | 71,89 |

BENI COMUNI NON CENSIBILI

| Progr. | Sez.U | Foglio | Numero | Sub. |
|--------|-------|--------|--------|------|
| 1 | | 1 | 42 | 1 |



Riservato all'Ufficio

Data 10/04/2002

Protocollo 122120

L'incaricato

Riservato agli Uffici

Allegato a:



FOGLIO N. 1 SCALA 1: 2000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo

Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

Vedi libretto delle misure e relazione tecnica

(se necessario seguire negli spazi liberi o in fogli allegati)

IL PERITO Arch. MATTEAZZI GIOVANNI Iscritto al N. 107
(cognome e nome in chiaro)

dell'Albo de Architetti

della Provincia di Treviso
Dott. Giovanni Matteazzi
Architetto

Data 3 OTT 2001

Firma

Firma delle parti o loro delegati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Menato



MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

UFFICIO DEL TERRITORIO DI

TREVISO

ESTRATTO DI MAPPA

Comune di Crespano del Grappa Sez. Cens.Prot. (Mod. 8) N. 3313/0 Riscosse L. 17500Si rilascia
autentica il presente estratto autorizzandone l'uso per la
redazione di tipo di frazionamento o tipo mappale.data 15-10-2001d'ordine del Dirigente
IL DIRIGENTE
Dr. Orazio CUCIN
Dir. Trib. G. ONOFRILa validità dell'estratto decade dopo SEI mesi dalla data del rilascio
(autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi
momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse L.

Si convalida il presente estratto.

data


IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

| Sezione | Foglio | Numero | | Qualità | Classe | Simboli di deduzione | Tariffa | | Superficie | | | Reddito | | |
|---------|--------|--------|--|---------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---|-------|------------------------------|---------------------------|---|
| | | Sub. | | | | | Reddito domi- nicale | Reddito agrario | ha | a | ca | Dominicale (**) lire/euro | Agrario (**) lire/euro | c |
| 1 | 6 | | | f. r. | | | | | | | 369 | — | — | |
| | 22 | | | Pascolo | 2 | | | | | | 17880 | 53640 | 16092 | |

Comune di CRESpanoCopia del presente frazionamento catastale è stata
notificata in data odierna a questo Ufficio.Si rilascia ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.Li. 3/10/01

X IL SINDACO



APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE
DATI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRASLATIVOTIPO N. 9256 ANNO 2001Si autorizza l'uso del presente tipo
riconosciuto conforme alle norme vigenti
restituito per decorrenza del termine di legge (*)
entro SEI mesi dalla data sottoindicata.La proroga della validità oltre tale scadenza deve essere
richiesta all'Ufficio, limitatamente alle particelle derivate
nel frattempo non variate.L'INCARICATO
d'ordine del Dirigente
Dr. Orazio CUCIN
Trib. G. ONOFRI
IL DIRIGENTEdata 15-10-2001

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse (**) Lire

Euro

(*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro i sei mesi
l'esame del tipo senza ulteriore spesa: per detto esame l'Ufficio non
è però soggetto a rispetto dei termini.

(**) Cancellare l'unità di moneta non utilizzata.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini, è
riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N.

Tributi versati con Prot. N.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Si riconosce la conformità alle norme vigenti

Si restituisce per decorrenza del termine di legge
e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottoindi-
cata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle
derivate

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse (**) Lire

Euro

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE

data

D - COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI OCCORRA

La intestazione delle particelle, come risulta dal quadro B, non corrisponde con la ditta dichiarata nel frontespizio.

SI DICHIARA che il divario è originato dalla non ancora avvenuta volturazione a suo favore in dipendenza dei seguenti atti traslativi:

(indicaz. rogante, n° repert. e data documento; per le success., nome del defunto e data della morte)

☐ Si conferma che l'ultimo atto citato identifica esattamente la ditta dichiarata nel frontespizio.

Ovvero

☐ La ditta dichiarata nel frontespizio non ha titolo legale reso pubblico e pertanto si riporta come segue la DITTA DA
INTESTARE all'impianto del C.E.U., secondo le norme di conservazione del catasto (*).

(cognome, nome, luogo e data di nascita — ovvero ragione sociale)

ciascuno per i propri diritti

(*) Indicare per primi i possessori dichiaranti come elencati nel frontespizio, omettendo però i titoli di possesso e le quote, seguiti dalla ditta risultante dall'ultimo atto riportato al quadro D, ovvero — ove non esistano volture non registrate — dalla intestazione indicata al quadro B).

**Contratto d'affitto edificio Ardosetta
Fg. 1 map.le 42**

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di TREVISO

◆◆◆◆◆

CONTRATTO D'APPALTO

◆◆◆◆◆

PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E DELLE PERTINENZE
DEL RIFUGIO "MALGA ARDOSETTA" SITO IN COMUNE DI CRESPANO
DEL GRAPPA PER LA GESTIONE COME RIFUGIO ALPINO CUSTODITO

◆◆◆◆◆

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciotto (18) del mese di ottobre (10),
presso l'ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dei Comuni di
Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, sono comparsi i signori:

a)- Geom. Fabbian Diego, nato a Bassano del Grappa il 12.02.1966, che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Crespano del Grappa, codice fiscale 83002370266 e partita IVA
01953870266, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica dei Comuni di Castelcucco,
Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «Comune»;

b)- Torresan Giuliano, nato a Crespano del Grappa (TV) il 23 marzo 1960, ed ivi
residente in via Madonna del Covolo n. 53, in qualità di Titolare della ditta E.D.A.
Gloves di Torresan Giuliano con sede in Crespano del Grappa (TV), via Madonna
del Covolo n. 52/53, codice fiscale TRR GLN 60C23 D157M partita IVA
02391020266, che agisce quale ditta appaltatrice, in forma singola, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;



comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Le parti sopra nominate, sono in possesso dei requisiti di legge.

PREMESSO

- con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 10.05.2011 l'Amministrazione Comunale disponeva di concedere in affitto il rifugio comunale "Malga Ardosetta" per il periodo 2011-2016, dando mandato all'ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti necessari all'esperimento della gara;

- La ditta E.D.A. Gloves di Torresan Giuliano con sede in Crespano del Grappa (TV), via Madonna del Covolo n. 52/53, codice fiscale TRR GLN 60C23 D157M partita IVA 02391020266, è titolare del Contratto d'Appalto per la Concessione in Uso dell'Immobile e delle Pertinenze del rifugio "Malga Ardosetta" sito in Comune di Crespano del Grappa per la gestione del Rifugio Alpino custodito rep. com.le n° 43 in data 01.12.2011;

- con lettera in data 02.10.2016, acquisita al prot. com.le n° 9453 in data 05.10.2016, la ditta "E.D.A. Gloves" di Torresan Giuliano con sede a Crespano del Grappa in via Madonna del Covolo n° 52/53, richiedeva il rinnovo per ulteriori anni sei (6) della Concessione ai sensi dell'art. 2 e 11 del Contratto;

- Che deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 03.08.2017, si dava atto che Il Contratto per la Concessione in Uso dell'Immobile e delle Pertinenze del Rifugio "Malga Ardosetta" sito in Comune di Crespano del Grappa per la gestione del Rifugio Alpino Custodito è prorogato di ulteriori 6 (sei) anni e, quindi, con decorrenza dal 01.07.2017 al 30.06.2023 alla ditta "E.D.A. Gloves" di Torresan Giuliano, con sede a Crespano del Grappa in via Madonna del Covolo n° 52/53, alle medesime condizioni del Contratto Rep. n° 43 in data 01.12.2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Oggetto del contratto)

Il Comune di Crespano del Grappa mette a disposizione il Rifugio Alpino denominato "Malga Ardosetta" (ai sensi allegato "G" alla L.R. Veneto n. 33 del 04 novembre 2002 recante "testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo") costituito da due corpi di fabbrica adiacenti, il primo corpo di fabbrica si sviluppa su 2 piani e trovano sede la zona rifugio ed alloggio del custode-gestore, il secondo corpo di fabbrica si sviluppa su un unico piano dove sono dislocati il portico ed il bivacco.

ARTICOLO 2 - (durata della concessione e orari degli impianti)

Il Rifugio Alpino "Malga Ardosetta" viene affidato all'aggiudicatario in concessione d'uso, a seguito di asta pubblica.

La concessione in uso dell'immobile avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza 01.07.2017, e perciò **cessanti il 30.06.2023**.

Il periodo minimo di apertura stagionale richiesto va dall'inizio di giugno alla metà di ottobre e, in tale periodo il gestore deve assicurare l'apertura presidiata del rifugio durante tutta la fine settimana compreso il venerdì, tutti i giorni festivi infrasettimanali, nonché durante l'intero mese di luglio e agosto, come stabilito al punto 8 del bando/avviso, nonché tutti i periodi indicati nel piano di gestione presentato in sede di gara.

ARTICOLO 3 - (descrizione degli impianti)

Le suppellettili e le forniture per la gestione del locale di ristoro dovranno essere forniti dal concessionario del servizio e rispondere ai requisiti normativi previsti in materia.



Il Concessionario utilizzerà tutte le attrezzature presenti presso la malga.

All'inizio e al termine della concessione saranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dal concedente e dal concessionario i verbali descrittivi delle attrezzature esistenti.

Alla fine della concessione e in caso di non rinnovo, le suppellettili e tutti i beni mobili di proprietà comunale dovranno essere restituiti nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso, pena il risarcimento dei danni provocati.

ARTICOLO 4 - (Oneri e responsabilità del concessionario)

Sono oneri del concessionario:

- a. utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (rifugio alpino con locale di fortuna per l'uso invernale), considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano e alla presenza di un'area protetta (zona SIC e ZPS);
- b. corrispondere al comune di Crespano del Grappa il canone di concessione nei modi e nei tempi definiti all'art. 9 del presente contratto;
- c. acquisire, a propria cura e spesa, dal Comune di Crespano del Grappa, l'autorizzazione al transito lungo la strada agro-silvo-pastorale "Covolo-Ardosetta" e rispettare le norme di utilizzo della stessa fissate dalla vigente normativa regionale;
- d. garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e

- suppellettili), nonché dell'area esterna di pertinenza, nonché provvedere a propria cura e spese alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti;
- e. segnalare tempestivamente al comune di Crespano del Grappa la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
 - f. non effettuare opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, arredi e suppellettili interne, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta del comune;
 - g. tenere e far tenere un comportamento consono ai luoghi, nel rispetto della natura e nella tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale;
 - h. garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc..), che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni);
 - i. garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio fissato dal comune all'art. 8, incrementato dei giorni di apertura proposti nel Piano di gestione pluriennale allegato alla domanda di concessione del rifugio;
 - j. garantire l'apertura del rifugio su richiesta dell'Amministrazione comunale, formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell'Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc...), nonché in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori;
 - k. garantire l'apertura del rifugio su richiesta di altri soggetti (gruppi organizzati e associazioni);
 - l. segnalare l'apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana;
 - m. custodire il materiale sanitario e di primo soccorso;

- n. mantenere in buone condizioni igieniche coperte e biancheria (federe, coprimaterassi e sacchi lenzuolo) e assicurarsi che gli ospiti facciano obbligatoriamente uso di sacco-lenzuolo, curando di disporne sempre in quantità sufficiente per poterne vendere a prezzo equo a coloro che ne fossero sprovvisti;
- o. assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai visitatori che ne facessero richiesta dopo il tramonto. In caso di raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di precedenza per gli infortunati, per il personale di soccorso e per le maestranze impegnate in lavori al rifugio;
- p. praticare, nel periodo di apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno del rifugio;
- q. praticare prezzi agevolati, per il pernottamento e la ristorazione, nei confronti del personale in servizio del Comune e comunità Montane, del Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Forestale Regionale e nei confronti delle Guide Alpine, durante lo svolgimento della propria attività di accompagnamento;
- r. dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità di fruizione dell'area del Massiccio del Grappa e del territorio contiguo e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi e alle condizioni di allenamento richieste;
- s. allestire presso il rifugio uno spazio per la consultazione di libri, riviste e materiale promozionale, informativo e divulgativo dell'area del massiccio del Grappa, del Comune di Crespano del Grappa e del territorio pedemontano;

- t. esporre e distribuire il materiale promozionale e informativo concesso dagli enti di promozione turistica a titolo gratuito e apporre il timbro del rifugio sui materiali promozionali e informativi;
- u. comunicare preventivamente al comune di Crespano del Grappa tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc...), alle quali il Comune potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);
- v. alla chiusura stagionale del rifugio, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche invernali;
- w. alla chiusura stagionale del rifugio, garantire la piena funzionalità del locale invernale (agibilità e pulizia degli spazi; efficienza degli accessi, degli infissi, delle attrezzature e degli arredi; adeguata dotazione di coperte e di legna);
- x. durante il periodo di chiusura invernale, provvedere a visite periodiche della struttura, senza alcuna richiesta di rimborso spese, al fine di controllare e garantire la piena funzionalità del ricovero invernale (arredi, fonte di calore);
- y. presentare annualmente all'Ufficio Tecnico comunale una relazione sull'andamento delle attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso al rifugio, del numero dei pernottamenti effettuati e del numero di coperti serviti;
- z. provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc... a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione dell'attività;

aa. tutte le spese di gestione relative ai consumi di energia elettrica, approvvigionamento di GPL per l'alimentazione degli elettrodomestici a gas, l'approvvigionamento idrico in caso di necessità.

bb. L'espertamento di tutte le attività connesse alla gestione del rifugio, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria contenuti nel piano pluriennale di gestione del rifugio presentato in sede di gara che si intende qui integralmente riportato.

cc. Imposte tasse e tributi derivanti dalla gestione dell'attività;

dd. l'obbligo di osservare le prescrizioni di utilizzo e di manutenzione previste dal costruttore nel caso di apparecchiature o componenti di impianti tecnologici (es. bruciatore) e ad effettuare precisi controlli ed operazioni con una determinata periodicità (per gli impianti di riscaldamento, idrosanitari, distribuzione del gas secondo norme UNI, per gli impianti elettrici secondo i regolamenti di attuazione e norme CEI, per gli impianti e i dispositivi antincendio secondo le norme UNI-VV.FF.).

Il Comune di Crespano del Grappa si riserva la vigilanza sull'uso dell'immobile dato in concessione, a mezzo di propri funzionari e/o incaricati, che potranno quindi accedervi in qualunque momento.

Sono responsabilità del concessionario:

1. - Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del rifugio Malga Ardosetta è a carico del concessionario, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e globale alberghi, nei termini e con le modalità individuate nel bando di gara.

2. - Il concessionario sarà responsabile verso il concedente di ogni danno derivante alla malga da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni

danno tanto se imputabile a se stesso quanto se causato da terzi.

3. - Il concedente inoltre, non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad iniziative che si svolgeranno nella malga ed in generale in relazione all'utilizzazione della struttura.

4. - Il concessionario è obbligato altresì ad impegnare personale professionalmente preparato ad effettuare la manutenzione delle attrezzature, alla pulizia dell'intera struttura.

5. - E' fatto obbligo al concessionario di rispettare rigorosamente le norme igieniche ed igienico/sanitarie vigenti, in particolare per il locale di ristoro, dei servizi igienici e del rifugio.

6. - Il concessionario è responsabile per ogni trasgressione in merito, così come è responsabile per ogni eventuale danno a persone derivante dal mancato rispetto delle suddette norme.

ARTICOLO 5 (Oneri del concedente)

Sono oneri dell'Amministrazione concedente:

- Messa a disposizione della Malga Ardosetta e relative attrezzature, come esistenti e nello stato in cui si trovano attualmente, (fatti salvi eventuali interventi migliorativi che l'Amministrazione intendesse realizzare a suo insindacabile giudizio).
- Qualsiasi altro intervento di manutenzione o ampliamento, diverso dagli investimenti proposti dal concessionario, che l'Amministrazione intendesse realizzare a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 6 - (Accesso agli impianti)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interdire l'accesso al rifugio per cause di forza maggiore o di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna



pretesa da parte del concessionario.

ARTICOLO 7 - (requisiti del concessionario)

Oltre ai requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara, per avere titolo all'affidamento il concessionario doveva dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con iscrizione all'apposito registro degli Esercenti il Commercio, a tal fine la ditta EDA Gloves ha fornito copia della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio al n. 27085 con decorrenza 27.11.1980;

L'autorizzazione di Pubblico Esercizio viene assicurata dal Comune nell'ambito dell'apposito piano comunale, ed è finalizzata alle esigenze dell'utenza rivolta all'uso del rifugio, dando atto che la stessa autorizzazione rimane vincolata al locale di ristoro annesso.

Per la concessione oggetto del presente contratto, non trova applicazione la legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. e pertanto alla scadenza e mancato rinnovo dell'appalto, non sarà riconosciuto alcun tipo di avviamento.

Ogni responsabilità sulla conduzione dell'autorizzazione di Pubblico Esercizio, compresa quella fiscale, fa carico al concessionario.

ARTICOLO 8 - (cauzioni, garanzie, assicurazioni)

Con riferimento a quanto richiesto dall'articolo 7 del bando di gara per la concessione in uso della malga Ardosetta, il concessionario ha depositato agli atti del Comune:

- a) la POLIZZA GLOBALE ALBERGHI n. 4004812000035 emessa dalla compagnia "TUA Assicurazioni" a copertura dei rischi quali furto, incendio, danni elettrici, rischio locativo, responsabilità civile verso terzi per un valore complessivo di € 520.000,00 per incendio, 1.000.000,00 per responsabilità

civile e 5.000,00 per furto.

- b) Si prende atto, anche con riferimento a quanto riportato dal Broker incaricato dal Comune di Crespano del Grappa Dott. Antonino Stivanello - con nota acquisita al ns. prot. 11331 del 30.11.2011 in relazione alla polizza fidejussoria a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e di quanto previsto dal programma di iniziative presentato in sede di gara, che le compagnie assicurative all'attualità non offrono questo genere di copertura, pertanto il concessionario si obbliga in questa sede, qualora il mercato assicurativo si avvii ad offrire questo tipo di coperture, a provvedere tempestivamente in merito.

ARTICOLO 9 - (disposizioni di carattere economico ed organizzativo)

I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, tali importi dovranno essere contenuti in un tariffario vistato annualmente dal Sindaco preliminarmente l'apertura stagionale.

Il tariffario in vigore dovrà essere esposto in luogo ben visibile, all'ingresso del rifugio; I prezzi praticati durante tutto il periodo di apertura stagionale dovranno essere comprensivi di tutti i servizi e le prestazioni, dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa.

Gli introiti derivanti dall'esercizio di ristoro rimangono a favore del concessionario.

Durante tutto il periodo di apertura stagionale, il gestore sarà tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel succitato tariffario.

Prezzi di favore potranno essere concordati con il gestore in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati presso il rifugio dal Comune di Crespano del Grappa.



Per la concessione di cui al presente contratto, il concessionario verserà al comune di Crespano del Grappa una somma annuale pari ad € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00); tale somma sarà versata con le seguenti modalità:

- Entro il 15 giugno di ogni anno il 30% del canone annuo ovvero € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00);
- Entro il 15 ottobre di ogni anno il 70% del canone annuo ovvero € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00);
- Per l'anno 2011 il gestore è tenuto a versare entro il 15 ottobre 2011, il canone annuo ridotto del 50% ovvero pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00), come specificato al punto 16 del bando di gara;
- Per l'anno 2017 il gestore è tenuto a versare entro il 15 Giugno 2017 il canone annuo ridotto del 50% ovvero pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00), fatta salva l'eventuale concessione di proroga ai sensi dell'art.2 del presente contratto

Per il periodo di validità della concessione, l'importo offerto sarà aggiornato annualmente in base all'indice Istat.

Rimane esclusa la possibilità di indennizzo a favore del concessionario sotto qualsiasi forma, al cessare della concessione.

Con la partecipazione alla gara, il concessionario rinuncia a qualsiasi azione di indebito arricchimento avverso il Comune di Crespano del Grappa.

Tutte le attrezzature e tutti gli interventi manutentivi/migliorativi, che saranno acquistati o realizzati dal concessionario, in conformità al "piano di gestione e manutenzione" proposto in sede di gara, rimarranno di esclusiva e piena proprietà del Comune di Crespano del Grappa, al termine della concessione.

Rimangono invece di proprietà del concessionario, le suppellettili ed i beni mobili

che lo stesso fornirà per l'arredamento del locale ristoro e dei relativi spazi esterni, e che potrà asportare al termine della concessione.

Tutti gli interventi che il concessionario intenda realizzare, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune di Crespano del Grappa, fatti salvi i normali interventi di manutenzione ordinaria.

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione con rimessa in pristino delle opere non autorizzate.

La demolizione e la rimozione dovranno eseguirsi entro 60 giorni dalla comunicazione che avverrà con lettera raccomandata e sarà ad esclusivo carico del concessionario.


ARTICOLO 10 - (divieti, sospensioni, rinuncia, revoca e diritto di recesso)

La concessione in uso del rifugio è vincolata all'esercizio della gestione dello stesso, che non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell'immobile da parte del concessionario, l'Ente concedente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al concessionario per l'esecuzione d'ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, della concessione.

L'eventuale rinuncia, da parte del concessionario, prima della scadenza del contratto dovrà essere notificata al comune a mezzo raccomandata A/R con un anticipo di almeno sei mesi. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della struttura.

E' facoltà dell'Ente concedente revocare la concessione prima della scadenza, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto di concessione o



gravi inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti, con particolare riguardo al piano di gestione ed al piano degli interventi, di cui si allega copia per far parte integrante e sostanziale del presente contratto, offerti dal concessionario, in tale ipotesi, alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno.

Il recesso dal contratto sarà consentito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, unilateralmente da parte del Comune di Crespano del Grappa, con preavviso di almeno sei mesi, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R.

ARTICOLO 11 - (responsabilità per furti o danni)

L'Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni responsabilità per furti e danni al materiale di proprietà del concessionario custoditi nei locali e così pure gli effetti personali lasciati negli spazi interni ed esterni.

ARTICOLO 12 - (destinazioni d'uso)

Il Rifugio Alpino "Malga Ardosetta" di cui all'art. 1 deve essere adibito esclusivamente allo svolgimento di attività di ristoro e di rifugio alpino, ai sensi dell'all. G L.R. Veneto n. 33/2002.

ARTICOLO 13 - (utilizzo della struttura)

Il concessionario dovrà consentire all'Amministrazione Comunale la possibilità di accesso alla malga.

Dovrà anche consentire compatibilmente con il proprio piano programma, purchè comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, l'utilizzo prioritario nei casi di manifestazioni organizzate dal Comune o per pubblica utilità, nonché per attività da concordare con le scuole.

ARTICOLO 14 - (spese contrattuali)

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 15 - (allegati)

Si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti, che le parti dichiarano di essere a conoscenza dei contenuti e dati per letti: a) - Documentazione offerta "piano di gestione pluriennale del rifugio", contenente il programma pluriennale di gestione delle attività del rifugio, comprese le attività di manutenzione offerte dal concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Bando di gara per la concessione in uso del rifugio ed alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 - (privacy)


A norma dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'esecuzione del presente contratto. I dati vengono comunicati agli organi ed uffici dell'Ente, investiti del procedimento e la loro diffusione è limitata agli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me reso in forma pubblica mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Responsabile del Servizio


Geom. Diego Fabbian





l'Appaltatore

EDA Gloves di Torresan Giuliano



Contratto d'affitto alpeggio
Fg. 1 map.li 3-8-24-41p

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
EX ART. 45 LEGGE N. 203 DEL 3 MAGGIO 1982

Tra le parti, Sig.

Geom. Fabbian Diego nato a Bassano del Grappa (Vi) il giorno 12.02.1966 e residente in Borso del Grappa (Tv) in via Dei Portoni n. 25, codice fiscale FBB DGI 66B12 A703N, il quale interviene nella qualità di responsabile del servizio manutenzioni, patrimonio e servizi scolastici dei comuni di Pieve del Grappa, quale legale rappresentante del Comune di Pieve del Grappa (Tv) con sede in via IV Novembre n. 31 a Pieve del Grappa, località Crespano (Tv) cod. fisc. 92045530265, p.iva 04994310268;

- da una parte, quale proprietario locatore -
ed il Sig.

Baseggio Simone nato a Montebelluna il 09.07.1991, e residente a Volpago del Montello in via Vaccari n. 11, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Società Agricola Basei s.n.c." con sede a Volpago del Montello in via Vaccari n. 11, cod.fisc. E p.iva 02497480265;

- da una parte, quale proprietario locatario -

--- Premesso ---

- che il Comune di Pieve del Grappa (Tv) è proprietario di un fondo rustico ubicato in Comune di Pieve del Grappa, località Crespano, denominato "Pascolo della Malga Ardosetta", della superficie catastale complessiva di Ha 27.39.57, con terreni contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni come segue:

Comune di Pieve del Grappa (cod_belfiore)

Foglio 1°

Particella 8 di Ha 05.61.00 r.d. € 86,92 r.a. € 26,08

Particella 3 di Ha 14.05.60 r.d. € 217,78 r.a. € 65,33

Particella 24 di Ha 07.01.00 r.d. € 155,09 r.a. € 100,71

Particella 41 di Ha 01.71.97 r.d. € 37,18 r.a. € 24,15

per complessivi Ha 28.39.57, di cui Ha 27.39.57 di superficie effettiva a pascolo totale al netto delle aree pertinenziali del Rifugio Malga Ardosetta il tutto noto alle parti nei confini ed in ogni particolare;

- che la parte conduttrice è risultata aggiudicataria

dell'asta pubblica del pascolo della Malga Comunale denominata "Ardosetta" tenutasi in data 13 aprile 2023 per la conduzione di detti terreni per le proprie attività agricole;

Sono escluse dalla concessione della malga gli edifici presenti in particolare :

- Edificio Rifugio Malga Ardosetta.

- che la ditta risultata aggiudicataria è la "Società Agricola Basei s.n.c." con sede a Volpago del Montello in via Vaccari n. 11, cod.fisc. E p.iva 02497480265;

- che le parti nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa di cui alla Legge n. 203/82 e dalla possibilità derogatoria alle norme regolatrici ivi contenute, prevista dall'art. 45 della citata Legge 203/82, il cui testo le parti dichiarano di conoscere specificatamente nel suo significato derogatorio, intendono derogare alla disciplina dell'equo canone, nonché a quanto disposto per la durata dei contratti ed al regime dei miglioramenti fondiari, e precisamente:

- a) a quanto disposto per la durata dagli articoli 1 e 22 della Legge 203/82;

- b) a quanto previsto dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 203/82 in merito ai miglioramenti e/o trasformazioni ed all'aumento di valore del fondo a seguito di eventuali miglioramenti effettuati dall'affittuario sul fondo oggetto del presente contratto;

- c) a quanto disposto dall'art. 5 della Legge 203/82 per i casi di risoluzione del contratto;

- d) a quanto disposto dall'art. 43 della Legge 203/82 in materia di indennizzo in favore dell'affittuario in caso di risoluzione;

- e) a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 203/82 in materia di termini di disdetta;

- che i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno edotto le rispettive parti sulle norme vigenti in materia di contratti di affitto agrario.

--- Tutto ciò premesso ---

Si conviene e si stipula quanto segue.

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) La parte locatrice concede in affitto i terreni citati in premessa alla parte conduttrice, che a tale titolo accetta impegnandosi a custodirli ed adibirli esclusivamente all'attività agricola secondo le buone norme della tecnica agraria. E' fatto espresso divieto all'affittuario di destinare i terreni oggetto del presente atto, ad usi diversi da quello previsto e l'inosservanza della clausola sarà specifico motivo di risoluzione del contratto.

E' esclusa la possibilità di esercitare l'attività agrituristica.

3) La durata del presente contratto, in deroga all'art. 1 o 22 della Legge 203/82, è concordata e fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del 15 maggio 2023 e scadenza al 11 novembre 2028.

4) Alla scadenza convenuta del 11 novembre 2028 gli immobili dovranno essere riconsegnati alla proprietà senza che vi sia bisogno di preventiva disdetta, ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982, restando espressamente esclusa la possibilità di tacita proroga.

5) L'affittuario potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5 della Legge 203/1982, il concedente potrà recedere anticipatamente a partire dal 01.01.2024 con un preavviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza di ogni annualità, fatta salva per il conduttore la raccolta dei frutti pendenti.

6) Il canone di affitto concordato per il godimento del fondo rustico come sopra individuato è quantificato in complessivi €. 8.100,00 (euro ottomilacenti/00) annui, da corrispondersi in acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno ed il saldo pari alla quota restante del canone entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno presso il portale PagoPA, del comune di Pieve del Grappa, percorso : <https://pagopa.accatre.it/pievedelgrappa#/pagamento-spontaneo>, alla causale : "canone Malga Ardosetta". Il mancato o ritardato pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla suddetta scadenza produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di previa messa in mora dell'affittuario il quale dovrà riconsegnare i beni e non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

Dall'annata agraria 2024 il canone di affitto annuo di competenza verrà aggiornato, senza che vi sia bisogno di preventiva richiesta scritta della parte locatrice, nella misura del 75% dell'aumento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT (indice FOI al netto dei tabacchi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e relativo al secondo mese antecedente a quello di scadenza dell'annualità; l'importo dell'aggiornamento farà parte integrante del canone ai fini delle successive variazioni annuali.

7) Gli oneri e gli obblighi a carico dell'affittuario sono i seguenti :

- la manutenzione ordinaria del fondo, compresa la manutenzione delle recinzioni di delimitazione del pascolo;
- il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero dei bovini adulti maschi;
- divieto di accettare in malga animali sprovvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione (i quali dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli) ed attenersi ad ogni altra norma e prescrizione dell'autorità veterinaria;
- eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il fiore, il taglio in prefioritura delle ortiche e, soprattutto, del cosiddetto "veratro", la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la manutenzione della viabilità, ecc...;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei servizi in rete (acqua, luce, gas, gasolio);
- divieto di taglio delle piantagioni presenti senza preventiva autorizzazione;
- sfalcio dell'erba e/o pascolo con divieto assoluto di lasciare le aree abbandonate;

- qualsiasi pericolo dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;

- il concessionario dovrà mantenere la destinazione d'uso concessa;

Si precisa che gli obblighi sopra descritti sono elencati in via esemplare ma non esaustiva e, per quanto non espressamente evidenziato, si rinvia a quanto contenuto nel "Disciplinare per la Gestione delle Malghe approvato Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n. 13/02 del 27.06.2002 su delega della Regione Veneto (D.G.R. 16.11.2001 n. 3125), disponibile per i partecipanti a semplice richiesta, presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Così come previsto dal "Disciplinare", ad inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico.

8) L'affittuario dichiara di non avere intenzione di eseguire miglioramenti o addizioni al fondo, riconoscendo che lo stesso è già strutturalmente dotato per la sua razionale coltivazione; l'affittuario si obbliga a non eseguire modifiche all'ordinamento colturale e quindi a riconsegnare il terreno alle condizioni di fatto in cui lo stesso lo ha ricevuto; comunque nessuna miglioria e/o trasformazione colturale potrà essere apportata dalla parte conduttrice senza il consenso scritto della parte concedente. Pertanto qualsiasi miglioria e/o trasformazione colturale che venisse apportata dall'affittuario senza il consenso scritto della parte concedente non darà diritto ad alcun indennizzo a favore dell'affittuario stesso; potendo al contrario, la parte concedente, pretendere la rimessa in pristino dei beni nello "status quo ante" e salvo ogni e qualunque risarcimento danno.

9) La parte conduttrice si obbliga a coltivare i fondi rustici con la diligenza del buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al fondo. Inoltre si impegna a vigilare affinché i danni suddetti non siano arrecati ad altri, non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, le eventuali regioni d'acqua e i diritti in genere; a notificare alla parte locatrice qualunque atto o fatto che turbi lo stato di possesso e

delle servitù attive.

10) L'affitto si intende convenuto a corpo e non a misura, dichiarando l'affittuario di avere piena conoscenza di quanto in contratto e di conoscere esattamente tanto i confini quanto le servitù ed i diritti ad esso inerenti.

11) La parte locatrice dichiara che il presente contratto non è soggetto a prelazione, ex articoli 4 e 4-bis Legge 203/82, da parte del precedente affittuario.

12) L'affittuario non può subaffittare o cedere a terzi, in tutto o in parte, i beni affittati, concederne il godimento a terzi a qualsivoglia titolo, nonché cedere il contratto stesso.

13) Tutte le spese di manutenzione ordinaria del terreno concesso in affitto sono a carico dell'affittuario.

14) La parte concedente anche a mezzo di persone di propria fiducia, avrà sempre il diritto di accedere ai beni dati in affitto per poter controllare lo stato generale dei terreni.

15) Tutte le imposte fondiari gravanti la proprietà sono a carico della parte concedente, mentre rimangono a carico dell'affittuario le imposte, i contributi le assicurazioni e tutti gli altri oneri gravanti l'esercizio agricolo.

16) Le parti concordano inoltre che le spese dovute al competente Consorzio di bonifica siano così ripartite:

- il canone di bonifica, ove richiesto, rimarrà a carico del locatore;

- il canone d'irrigazione, ove richiesto, sarà a carico del conduttore: il pagamento da parte dell'affittuario della quota dovuta per l'irrigazione avverrà a semplice richiesta ed esibizione della relativa cartella da parte del locatore.

17) Tutte le clausole del presente contratto formano un unico inscindibile e sono ritenute essenziali dalle parti, onde la violazione e/o l'inosservanza anche parziale di una di esse, produrrà di diritto l'immediata risoluzione del contratto anche se non espressamente prevista nel contesto, senza necessità di preventiva costituzione in mora e salvo ogni risarcimento.

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, saranno a carico delle parti in ragione del 50% per ciascuna.

19) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il contratto (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

20) Per tutto quanto non derogato nel presente contratto, le parti espressamente rinviano a quanto disposto dalle leggi in materia di patti agrari.

21) Il Signor Valentino Montagner della Confagricoltura di Treviso nella sua qualità di rappresentante del Sindacato Provinciale di Categoria pone la sua firma in calce al presente accordo che ai sensi del citato art. 45 Legge 203/82 produce effetti derogativi alle norme di legge in tema di durata del rapporto, entità del canone, indennizzo per rilascio anticipato, casi di risoluzione, termini di disdetta, nonché delle norme relative ai miglioramenti.

22) Il presente accordo è liberamente accettato da entrambe le parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti.


Letto, approvato e sottoscritto.

Pieve del Grappa, lì 15 maggio 2023

Parte Locatrice



Parte Condittrice



Il Rappresentante della Organizzazione Professionale